

4.2) ADEGUAMENTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO IN MERITO ALLE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO DEL REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

.....OMISSIS.....

APPROVA

le modifiche agli artt. 13 e 14 dello Statuto di Ateneo secondo il testo qui di seguito riportato:

**Articolo 13
Dipartimento**

1. Il Dipartimento è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.

2. La costituzione di un Dipartimento può essere proposta da un numero di docenti non inferiore a 40 afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti e comunque tale da garantire il rispetto dei principi di economicità e di razionale dimensionamento delle strutture dell'Ateneo.

3. Il Dipartimento:

- a) definisce, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire;
- b) elabora un piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera;
- c) promuove collaborazioni, convenzioni e contratti con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale;
- d) propone l'ordinamento didattico e le relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di sua pertinenza, dandone comunicazione alla Facoltà, ove costituita, per le relative deliberazioni;
- e) collabora alla realizzazione dei Corsi di studio, ferme restando le competenze della Facoltà interessata;
- f) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di specializzazione;
- g) propone al Senato accademico l'attivazione o la modifica dei corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, approvandone i programmi;
- h) promuove l'attivazione di master di primo e di secondo livello, nonché dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione, assumendone la responsabilità della gestione;

- i) definisce, su base triennale, le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa. Tale sostenibilità è valutata sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche;
- j) delibera, sentito il Dipartimento competente per l'area scientifico-disciplinare prevalente, le richieste di concorso o di trasferimento dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite, nonché le loro chiamate. I criteri per definire il Dipartimento competente per l'area scientifico-disciplinare prevalente sono stabiliti da apposito regolamento;
- k) organizza le attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici su indicazione dei Consigli di corso di studio sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà d'insegnamento;
- l) gestisce il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnatogli secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Ateneo;
- m) collabora alla manutenzione e alla gestione dei locali e delle attrezzature assegnatigli;
- n) esercita tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- o) adotta i regolamenti relativi alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell'Ateneo;
- p) adotta, relativamente al proprio ambito, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, che sottopone alla approvazione del Senato accademico.

4. Il Dipartimento può costituire, insieme ad altri Dipartimenti della medesima macroarea, una Facoltà.

5. Qualora la didattica di un Corso di studio ricada su più Dipartimenti, questi ultimi istituiscono, nei casi e nei modi previsti da apposito regolamento, un Consiglio di corso di studio. Il funzionamento del Consiglio di corso di studio è disciplinato con apposito regolamento.

6. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio.

7. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

8. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta; designa fra i professori un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e decade con il Direttore che lo ha nominato; è

coadiuvato da un Segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo.

9. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori e il Segretario amministrativo, quest'ultimo con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto. La sua composizione e i suoi compiti sono determinati con regolamento adottato dal Dipartimento nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell'Ateneo. Tale regolamento disciplina, altresì, forme e modi della partecipazione alle sedute dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.

10. Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività del Dipartimento.

11. Il Consiglio è composto dai professori, dai ricercatori, dal Segretario amministrativo, senza diritto di voto, da una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti, in misura non inferiore al 15 per cento del numero dei membri del Consiglio, eletta da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dal regolamento del Dipartimento, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.

12. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, comunque denominate, dotate di autonomia scientifica.

Articolo 14

Facoltà

1. I Dipartimenti appartenenti alla medesima macroarea possono costituire una Facoltà, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o di soppressione di Corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica.

2. In particolare, la Facoltà:

a) esprime parere per ciascun anno accademico sulla programmazione generale delle attività didattiche e sulle modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti;

b) definisce, in relazione alle eventuali strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola macroarea, l'uso degli spazi destinati alla didattica;

c) formula proposte in relazione alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili destinati ai servizi comuni;

d) è responsabile del funzionamento delle Segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;

e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e collocazione nel mercato del lavoro, nonché alla pubblicazione e alla divulgazione del calendario delle lezioni e degli esami;

f) esercita tutte le attribuzioni a essa demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connessi alla realizzazione delle proprie funzioni.

g) La Facoltà di medicina e chirurgia, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, assume i compiti conseguenti secondo le modalità concertate con la Regione nel rispetto delle leggi vigenti, a garanzia dell'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle dell'insegnamento e di ricerca.

3. Sono organi della Facoltà:

a) il Preside;

b) la Giunta.

4. Sono strutture della Facoltà i Consigli di corso di studio, con le competenze di cui all'apposito regolamento.

5. Il Preside ha la rappresentanza della Facoltà, presiede la Giunta e ne cura l'esecuzione delle delibere.

6. Il Preside è eletto dai membri della Giunta tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti che fanno parte della Facoltà ed è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta; designa fra i professori un Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e che dura in carica per la durata del mandato del Preside stesso.

7. La Giunta adotta tutti i provvedimenti necessari per indirizzare, programmare e coordinare le attività didattiche relative ai corsi raggruppati nella macroarea.

8. La Giunta è composta da:

a) il Preside della facoltà;

b) i Direttori dei dipartimenti che fanno parte della Facoltà;

c) una rappresentanza dei docenti, nella misura complessiva non superiore al 10 per cento dei membri di ciascuno dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella macroarea, scelta dai membri dei Consigli dei dipartimenti stessi tra i membri delle Giunte dei dipartimenti ovvero tra i Coordinatori dei corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura;

d) una rappresentanza degli studenti, nella misura del 15 per cento del numero dei membri della giunta, eletta da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca dell'Ateneo, e scelta tra gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dal regolamento della Facoltà, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.

9. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta.

10. Presso ciascuna Facoltà deve essere istituita una Commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della macroarea e sono scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della macroarea, secondo quanto stabilito con regolamento dell'Ateneo. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta.

11. L'organizzazione e il funzionamento della Facoltà sono disciplinati da regolamenti deliberati dalle Giunte nel rispetto delle norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE